

31 gennaio 2014

parAdigmi



CARRELLI ELEVATORI SU STRADA: SI' O NO?

La risposta si è modificata nel corso dello scorso anno: con la Circolare 14906 del 10/06/2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti "bloccato" i permessi di circolazione saltuaria e limitata (da rinnovarsi annualmente) che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, previa benestare del gestore della strada, avevano rilasciato ai sensi del Decreto Ministeriale 28 dicembre 1989 "Modalità e cautele per la circolazione saltuaria dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori".

Il Ministero ha infatti ritenuto che le modifiche al quadro normativo rendessero non più attuale questa procedura, che finora ha consentito a molte aziende di rendere lecito l'utilizzo delle strade pubbliche per brevi spostamenti con il carrello elevatore (ad esempio per aziende dotate di due sedi distanti poche decine di metri all'interno di aree produttive).

Da ora in poi i carrelli elevatori per circolare su strada dovranno essere appositamente omologati, e quindi **TARGATI**.

Un'ulteriore circolare (n. 26363 del 25 ottobre 2013) ha invece precisato le procedure di immatricolazione (semplificate) che potranno essere usate per i carrelli già autorizzati, anche se con autorizzazione già scaduta (purché la scadenza non sia antecedente al 31 dicembre 2007).

Tali carrelli potranno essere "regolarizzati" mediante la presentazione di un'istanza al Centro Prova Autoveicoli competente, con una documentazione comprendente fra le altre cose disegni o fotografie quotate, la dichiarazione di conformità CE, una scheda informativa rilasciata dal costruttore o in sua assenza una relazione di un professionista abilitato.

La circolare descrive poi i criteri (che ovviamente saranno molto semplificati rispetto alla procedura di omologazione necessaria per un mezzo nuovo immesso sul mercato) a cui dovrà attenersi il Centro Prova per l'immatricolazione.

La Circolare non stabilisce un tempo massimo per seguire questa procedura, è chiaro tuttavia che i carrelli **NON IMMATRICOLATI** e **TARGATI** già da oggi non possono più circolare su strada.

Spettacolo
Pro Asili Alluvionati
di Bastiglia e Bomporto
venerdì **28** febbraio
ore 19,00
PALASPORT MODENA

TENIAMO BOTTA!
RADIOBRUNO
venerdì **28** febbraio
ore 19,00
PALASPORT MODENA

CON LA PARTECIPAZIONE SPECIALE DI:
ALDO, GIOVANNI E GIACOMO
PAOLO BELLI LUCA CARBONI
NOMADI NEK
da X Factor Fabio Santini e Valentina Tioi
Antonella Lo Coco Alberto Bertoli Iskra Menarini

Prossimamente

- ◆ Corso per carrellisti (in preparazione)
- ◆ Corsi lavoratori e preposti su richiesta

SGRAVI CONTRIBUTIVI INAIL

Come ogni anno, **entro il prossimo 28 febbraio** sarà possibile presentare all'INAIL la domanda per la riduzione dei contributi in ragione di interventi effettuati (nell'anno precedente, cioè il 2013) in ambito salute e sicurezza.

E' importante ricordare che:

1. Per avere diritto allo sgravio è necessario (oltre ad essere in regola dal punto di vista contributivo) osservare tutte le norme obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
2. Occorre essere in attività da oltre 2 anni;
3. Soprattutto, occorre compilare il modello OT24 indicando gli INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SVOLTI NEL 2013 (E DOCUMENTABILI IN CASO DI CONTROLLO). Tali interventi sono associati a un certo punteggio e sono divisi in sezioni: per avere diritto allo sgravio bisogna arrivare almeno a 100 punti utilizzando interventi di almeno due sezioni diverse. Fanno eccezione gli interventi "*particolarmente rilevanti*" della Sezione A, ad esempio se si è in possesso di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza (es. OHSAS 18001) è sufficiente questo risultato per avere diritto allo sgravio.

Si raccomanda di evitare un invio affrettato e non meditato dell'istanza, in quanto in caso di controllo, oltre alla perdita dello sgravio richiesto, si rischiano spiacevoli conseguenze per le aziende. Si raccomanda anche di tenere pronta la documentazione attestante gli interventi svolti: da marzo gli ispettori INAIL possono venire a fare controlli. Nel caso alcuni interventi non siano particolarmente "solidi", è bene accompagnarli con altri in modo che anche nel caso di contestazioni rimangano in piedi i 100 punti indispensabili.

La riduzione massima (**30 %**) è riservata alle aziende fino a 10 lavoratori presenti mediamente nell'anno (per l'esattezza: fino a 10 lavoratori con la stessa posizione assicurativa). Lo sconto è del **23 %** da 11 a 50 lavoratori, **18 %** da 51 a 100 lavoratori, **15 %** da 101 a 200, **12 %** da 201 a 500 e **7 %** oltre 500 lavoratori.

Il modello di quest'anno presenta alcune significative variazioni rispetto a quello del 2013, in particolare:

- ⇒ Per le aziende fino a 10 lavoratori rimane la voce "*redazione del DVR salvo dove questo è obbligatorio*": si intende che l'intervento è rivolto a quelle aziende che, pur potendo avvalersi, per dimensioni aziendali, delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del D. Lgs. 81/08, scelgono di redigere un documento di valutazione dei rischi (noi l'abbiamo sempre detto che non conviene fare le procedure standardizzate);
- ⇒ E' stata eliminata la voce riferita ad esercitazioni di emergenza effettuate almeno due volte l'anno;
- ⇒ Sono state inserite nuove voci nella sezione "Sorveglianza sanitaria", fra cui la presenza in azienda di un defibrillatore con relativo corso per gli addetti di primo soccorso;
- ⇒ E' stata inserita una voce per le aziende con oltre 2 lavoratori in cui la formazione sulle emergenza è stata estesa a tutti i lavoratori presenti;
- ⇒ Utilizzo di modalità informative specifiche per i lavoratori stranieri;
- ⇒ E' stata introdotta la sezione GESTIONE DELLE EMERGENZE, che prevede l'esame anche di calamità di varia natura oltre all'incendio.

Restiamo a disposizione per aiutare le aziende alla gestione di questa importante opportunità di risparmio, che di fatto consente di effettuare interventi di miglioramento.

ESTINTORI FUORI USO: verificare la situazione in azienda

Negli ultimi mesi è uscita la nuova norma UNI 9994 che tratta della manutenzione degli estintori (per l'esattezza è uscita solo la prima parte, che riguarda il controllo iniziale e la *manutenzione*).

Fra gli aspetti che potranno avere qualche ricaduta sulla gestione aziendale della sicurezza, si segnala che nei seguenti casi diventa **OBBLIGATORIO** sostituire l'estintore:

- Sono di tipo non approvato; (tranne estintori di classe D);
- Presentano segni di corrosione;
- Presentano ammaccature sul serbatoio;
- Sono sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente;
- Le proprie parti di ricambio e gli agenti estinguenti non sono più disponibili;
- Presentano marcature e iscrizioni illeggibili e non sostituibili;
- Devono essere ritirati dal mercato in conformità a disposizioni vigenti;
- Non sono dotati di libretto d'uso e manutenzione rilasciato dal produttore;
- Hanno superato 18 anni di vita.

Particolarmente critici gli ultimi due punti (gli altri sostanzialmente erano già vigenti):

- La documentazione iniziale (che a nostro avviso per questo tipo di attrezzatura non è un elemento rilevante, salvo la dichiarazione di conformità che va custodita) potrebbe essere stata smarrita: ogni estintore riporta in etichettatura numero di matricola, nome del fabbricante, estremi del tipo approvato, e le modalità di manutenzione sono delegate alle norme tecniche;
- limitare a 18 anni la vita utile di un estintore portatile significa rendere meno conveniente l'operazione di COLLAUDO, che deve essere obbligatoriamente fatta dopo 12 anni di vita (10 anni per un estintore a CO₂).

CAMPI ELETTROMAGNETICI: è arrivata la nuova direttiva

Fra i vari agenti di rischio nei luoghi di lavoro uno dei meno "evidenti" è rappresentato dai Campi Elettromagnetici.

Il 29 giugno 2013 è stata pubblicata la nuova direttiva 2013/35/UE che sostituisce la precedente e dovrebbe quindi finalmente fare chiarezza sull'argomento. Entro il **1° luglio 2016** tutti gli stati membri dovranno dare attuazione ai nuovi criteri, che comprendono:

- *VLE (Valori Limite di Esposizione) per effetti diretti a breve termine;*
- *VLE per gli effetti sanitari;*
- *VLE per effetti sensoriali;*
- *Livelli di Azione che se superati richiedono l'adozione di misure di prevenzione e protezione (formazione, sorveglianza sanitaria ecc.).*

Senza entrare nei particolari, visto che la materia è particolarmente complessa, ricordiamo che in attesa del recepimento dei nuovi valori limite e criteri di attuazione, anche la valutazione di questo rischio è (già da tempo) obbligatoria. I settori lavorativi direttamente interessati possono avvalersi di misurazioni se lo ritengono opportuno.



Via della
Costituzione, 30
41058 VIGNOLA (MO)
c.f. e p. iva
02813710361

Telefono:
059-765293

Fax:
059-7703316

posta@paradigmi.net

abbiamo una sede anche
a CADELBOSCO DI SOPRA
in via Matteotti 2/1

www.paradigmi.net

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA



Presentazione
modulo OT24
(sgravi INAIL)
entro il 28
febbraio

Il 30 aprile 2014
scade il termine
per presentare il
Modello Unico di
Dichiarazione
ambientale
(MUD)

Aggiornamento SISTRI - RIFIUTI PERICOLOSI

Da pochi mesi il "SISTRI" è ufficialmente partito per i gestori di rifiuti pericolosi. I semplici produttori di rifiuti speciali potrebbero quindi già essersi accorti della novità se hanno smaltito dei rifiuti speciali pericolosi dal 1° ottobre 2013: il trasportatore in questo caso si deve presentare con una SCHEDA DI MOVIMENTAZIONE SISTRI che attesta la registrazione preventiva del viaggio effettuata, e una copia di questa scheda dovrà essere conservata anche dal produttore insieme al formulario.

Ci troviamo infatti nel periodo "di transizione" in cui l'utilizzo del sistema telematico viene accompagnato alle tradizionali registrazioni cartacee. Dal 3 marzo 2014 invece anche i produttori di rifiuti pericolosi dovranno utilizzare la piattaforma SISTRI, e sarà quello il momento per capire se il sistema è destinato a funzionare o no e con quali problematiche.

In data 31 ottobre 2013 è stata pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente una nuova circolare, in sostituzione di quella del 30 settembre.

Una cosa importante da sottolineare è che:

"Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI."

In altre parole fino al 31 luglio 2014 sarà necessario per tutti continuare a gestire anche il tradizionale Registro di Carico e Scarico (cartaceo o mediante gestionale) e lo stesso per i formulari e il MUD. Dal 1° agosto 2014 si entrerà veramente nel mondo SISTRI, abbandonando i vecchi sistemi e rischiando anche sanzioni importanti in caso di errori.

Si consiglia in ogni caso di leggere bene la Circolare:

<http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/comunicati/circolare%20sistri%20%207%20%281%29.pdf>

Vi terremo informati sui prossimi sviluppi, consigliando comunque tutte le imprese di prepararsi in anticipo: entro dicembre-gennaio sarà opportuno aggiornare i software sulle chiavette e aggiornare i propri dati.

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro**, **l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.